

REGOLAMENTO INTERNO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE SAN VALENTINO IN A.C.

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'attività interna del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di San Valentino in A.C. in merito all'attività di Protezione Civile:

- modalità per l'elezione del Coordinatore e Vice-Coordinatore del Gruppo;
- modalità per la gestione e l'uso delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione al Gruppo per le attività di Protezione Civile;
- il comportamento che i componenti del Gruppo devono assumere per l'espletamento dei vari incarichi organizzativi loro attribuiti in merito all'attività di Protezione Civile ed eventuali possibilità di erogazione di sanzioni disciplinari a carico dei Volontari che tengano comportamenti non coerenti con tale disciplina.

Art. 2 - Basi giuridiche e regolamentari

Il Legale Rappresentante del Gruppo è il Sindaco pro-tempore del Comune di San Valentino in A.C. che espleta i compiti che gli derivano dalla legge personalmente o attraverso un proprio delegato, Membro di Giunta, a tal fine espressamente individuato. Di conseguenza, nel prosieguo, per Legale Rappresentante si intenderà il Sindaco od il Suo delegato.

L'attività di Protezione Civile è prestata nel totale rispetto delle norme vigenti nella materia e sussiste, pertanto, l'impegno a recepire immediatamente come norma regolamentare ogni nuova disposizione comunitaria, nazionale e statale in materia di Protezione Civile, o ad essa correlata, che venga successivamente emanata sino alla cessazione, per qualsiasi motivo dell'attività del Gruppo.

Variazioni normative di fondamentale rilevanza comporteranno l'adeguamento del presente Regolamento entro 120 giorni dall'emanazione delle stesse che, tuttavia, in via transitoria verranno automaticamente applicate.

Art. 3 - Operatività

Il Gruppo opera quale parte del Sistema di Protezione Civile Comunale ed è attivato secondo le procedure previste dallo stesso.

Il Gruppo, in eventi particolari, potrà intervenire ed operare di sua iniziativa. In tal caso ne dovrà dare comunicazione al Legale Rappresentante immediatamente, ovvero

successivamente entro e non oltre le 48 ore.

Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo e comunque da lui controfirmata. L'operatività sull'intero territorio provinciale è sempre consentita fatta salva la priorità d'intervento sul territorio comunale.

L'operatività sul territorio regionale o, eccezionalmente, nazionale è consentita su disposizione del Legale Rappresentante. Eventuali interventi al di fuori del territorio provinciale potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Il Gruppo o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, promuovere o aderire ad iniziative, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

Art. 4 - Doveri del Volontario

Il Volontario è tenuto a:

- osservare integralmente tutte le disposizioni del presente Regolamento Specifico che sottoscrive all'atto della sua ammissione nel Gruppo;
- rendersi disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, per esercitare l'attività di Protezione Civile partecipando alle stesse con spirito di servizio e disciplina contribuendo, così, all'efficienza del Gruppo ed a formare un'immagine positiva della stesso;
- produrre, all'atto della domanda di iscrizione, un certificato di idoneità fisica (da accertarsi attraverso visite analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996, n. 38). Tale certificato ha validità un anno dalla data del rilascio e, pertanto, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del Volontario, con l'avvertenza di provvedere al rinnovo prima della scadenza non essendo consentito prestare attività sulla base di certificato scaduto.

In ogni caso, il Volontario dovrà astenersi dal prestare attività, comunicandolo al Coordinatore od al Vice-Coordinatore qualora, successivamente,

all'ottenimento del requisito dell'idoneità fisica, intervengano a suo carico patologie tali da rendere nullo l'accertamento a suo tempo effettuato. In tal caso prima di riprendere l'attività dovrà sottoporsi a nuovo accertamento;

- attenersi alle disposizioni del Coordinatore o del Vice-Coordinatore e, in fase operativa, a quelle dell'Autorità a cui compete il coordinamento dell'attività in corso di svolgimento astenendosi da ogni autonoma azione o decisione che possa essere pregiudizievole della buona riuscita delle operazioni o peggio della propria o altrui incolumità;
- mantenere comportamenti eticamente corretti nei confronti degli altri Volontari;
- usare e conservare con la massima cura l'equipaggiamento personale ricevuto, che non diviene di sua proprietà, e a restituirlo ad ogni richiesta del Coordinatore o del Vice-Coordinatore in qualsiasi stato d'uso esso si trovi. In caso di smarrimento di parte dell'equipaggiamento, il Volontario, provvederà a segnalare l'accaduto al Coordinatore o al Vice-Coordinatore ed in caso di deterioramento definitivo riconsegnerà allo stesso il materiale deteriorato;
- usare con la massima cura l'equipaggiamento di Gruppo, segnalando eventuali smarrimenti o deterioramenti al Coordinatore o al Vice-Coordinatore.

Art. 5 – Organi Gruppo comunale

Sono Organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Valentino in A.C.:

- L'Assemblea degli iscritti
- Il Coordinatore Tecnico
- Il Vice Coordinatore Tecnico

Art. 6 – L'Assemblea degli iscritti

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Coordinatore o quando lo richieda almeno un terzo degli iscritti.

L'Assemblea che, in accordo con i suoi iscritti può essere convocata anche a date fisse, provvede a:

- eleggere il Coordinatore Tecnico ed il Vice Coordinatore;
- è presieduta dal Coordinatore in carica o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore;

- l'Assemblea costitutiva sarà presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti. La convocazione è fatta dal Coordinatore mediante l'affissione, presso la sede del Gruppo, di avviso scritto almeno sette giorni prima della data fissata con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno oppure previa telefonata.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario che verifica le presenze e redige il verbale che, una volta redatto, deve essere firmato dal Coordinatore del Gruppo dell'Assemblea ed esposto in visione a tutti i volontari.

L'Assemblea si esprime, di norma, a voto palese; si esprime sempre a voto segreto in qualunque caso la votazione coinvolga persone.

Art. 7 -Elezioni

Il Gruppo provvede all'elezione del Coordinatore o del Vice-Coordinatore attraverso procedura democratica e garantendo i diritti elettorali del singolo Volontario.

Art. 8 - Elezione del Coordinatore e Vice-Coordinatore. Modalità

Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore vengono eletti a suffragio universale dei Volontari facenti parte del Gruppo e restano, di norma, in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione. Possono assumere le cariche di Coordinatore o di Vice-Coordinatore tutti i Volontari che facciano parte del Gruppo da almeno tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo non facciano parte del Gruppo almeno venti volontari con oltre 3 anni di anzianità, detto limite s'intende inespresso e ci si affida al senso di responsabilità dei Volontari affinché vengano candidati ed eletti i soggetti che presentano le migliori doti di esperienza e maturità.

Quando, per un qualsiasi motivo si renda vacante la carica di Coordinatore o di Vice-Coordinatore del Gruppo prima della naturale scadenza del mandato triennale, si procede a nuova elezione in cui vengono rinnovate entrambe le cariche.

Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato o qualora necessario entro i quindici giorni successivi all'intervenuta vacanza di una delle due cariche dando atto che: in caso di vacanza della carica di Coordinatore, la reggenza, è affidata sino a nuova elezione al Vice-Coordinatore che a sua volta viene affiancato da un Vice-Coordinatore reggente, individuato nel Volontario più anziano di età indipendentemente dalla sua anzianità di servizio nel

Gruppo; in caso di vacanza della carica di Vice-Coordinatore, la reggenza, è affidata, sino a nuova elezione, al Volontario più anziano di età indipendentemente dalla sua anzianità di servizio nel Gruppo.

A tal fine, il Coordinatore titolare o reggente provvede a convocare, dandone notizia per iscritto o al domicilio di ciascun Volontario o mediante avviso da affiggersi negli abituali luoghi di riunione del Gruppo, l'Assemblea straordinaria del Gruppo finalizzata all'elezione del Coordinatore o del Vice-Coordinatore o di entrambi indicando luogo data ed ora di svolgimento della seduta assembleare.

Art. 9 - Compiti del Coordinatore.

Il Coordinatore coordina le attività necessarie al buon funzionamento del Gruppo.

In particolare:

- riferisce al Legale Rappresentante;
- organizza l'attività del Gruppo affidando, se necessario, ad un volontario le mansioni di Segretario;
- dispone la tenuta dell'inventario delle dotazioni del Gruppo limitatamente a quelle afferenti all'attività di Protezione Civile;
- sovrintende, affidando ai Volontari tutte le specifiche funzioni necessarie, affinché le dotazioni del Gruppo afferenti all'attività di Protezione Civile vengano mantenute in perfetta efficienza;
- garantisce che i Volontari che si presentano sul luogo dell'attività di Protezione Civile possiedano i requisiti previsti (in particolare validità del requisito dell'idoneità fisica e quello dell'equipaggiamento in regola con le norme di sicurezza);
- espleta e garantisce l'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile.

Art. 10 - Compiti del Vice-Coordinatore

Coadiuvare il Coordinatore nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 11 - Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di Gruppo

Gli autoveicoli in dotazione e le dotazioni di Gruppo acquistate, sia con risorse finanziarie regionali in maniera diretta o indiretta, devono essere ricoverate in idoneo luogo protetto la cui localizzazione deve essere segnalata alla Regione Abruzzo – Servizio di Protezione Civile il quale può procedere a periodici sopralluoghi per

verificarne la presenza e lo stato d'uso.

Gli autoveicoli e le dotazioni di Gruppo messe a disposizione dal Comune di San Valentino in A.C. debbono anch'esse essere ricoverate in luogo idoneo protetto ed il legale rappresentante del Gruppo provvederà periodicamente a verificarne la presenza e lo stato d'uso per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Le spese di gestione e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del Comune di San Valentino in A.C. nei limiti dei Capitoli di spesa a tal fine individuati.

La guida degli autoveicoli in dotazione è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del Coordinatore.

I Volontari autisti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.

I Volontari alla guida degli autoveicoli in dotazione dovranno comportarsi con la necessaria perizia e rispettare, pedissequamente, le norme del Codice della Strada. Di eventuali infrazioni al Codice della strada il Volontario risponde personalmente e, le stesse, possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Il Coordinatore dota ogni automezzo di apposito registro su cui l'autista segnerà obbligatoriamente, di volta in volta, data e ora di uscita/rientro, il motivo dell'uscita, il chilometraggio di partenza e di arrivo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.

Il Coordinatore individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento degli automezzi con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singolo automezzo, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.

L'uso di attrezzature speciali, ad esempio decespugliatori, motoseghe ecc., è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del Coordinatore. I Volontari addetti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.

Il Coordinatore dota ogni attrezzatura di apposito registro su cui l'utilizzatore segnerà, obbligatoriamente, di volta in volta, data di utilizzo, il motivo dell'utilizzo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.

Il Coordinatore individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento delle attrezzature a motore con l'obbligo di

effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singola attrezzatura, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.

Il Coordinatore individua uno o più Volontari a cui affidare l'onere di assicurare la periodica manutenzione di tutte le altre dotazioni di uso manuale, con l'obbligo di segnalare i problemi rilevati. In ogni caso, il singolo Volontario che utilizzi automezzi, attrezzature a motore o manuali, deve preoccuparsi della loro efficienza prima dell'utilizzo e terminato l'uso provvedere a ricoverarle nuovamente con cura ed ordine.

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari

I comportamenti non conformi al presente Regolamento o comunque lesivi del buon nome e dell'immagine del Gruppo nel campo della Protezione Civile saranno portati, a cura del Coordinatore o del Vice-Coordinatore, all'esame di una Commissione disciplinare formata dai due Volontari rispettivamente più anziano e più giovane d'età aderenti al Gruppo e dal legale rappresentante del Gruppo.

Il Volontario sottoposto ad azione disciplinare ha diritto a produrre scritti difensivi e ad essere ascoltato dalla Commissione. La Commissione a maggioranza può deliberare provvedimenti che vanno dalla sospensione da funzioni (Coordinatore, Vice-Coordinatore, autista, utilizzatore di attrezzature a motore, ecc.), alla sospensione dall'attività sino ad un anno, all'espulsione dal Gruppo. Le decisioni assunte sono inappellabili.

In particolare, in caso di non risposta oltre le tre in caso di non risposta oltre le tre chiamate consecutive chiamate consecutive per le attività del Gruppo, il Volontario dovrà darne congrua giustificazione per iscritto al Coordinatore.

Qualora non venga fornita giustificazione o la medesima non abbia fondamento, a giudizio della Commissione disciplinare, il Volontario verrà espulso dal Gruppo.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il Comune di San Valentino in A.C., che ha costituito il Gruppo a cui l'Unità appartiene, assume come proprio il presente Regolamento specifico e ad esso restano in capo tutte le prerogative previste dalle leggi e norme vigenti e future. I Volontari ammessi nei ruoli del Gruppo sottoscrivono immediatamente il presente Regolamento Specifico oltre a quello Generale, per adesione e conoscenza di quanto dallo stesso stabilito.